

REGOLAMENTO DEI MASTER

Art. 1

Scopi del regolamento

1. Ai sensi dell'art. 14 del regolamento didattico di Ateneo, il presente regolamento disciplina le procedure per l'istituzione, l'attivazione e l'organizzazione dei master universitari.

Art. 2

Definizione

1. Il master universitario è un corso di perfezionamento e di alta formazione, successivo al conseguimento della laurea o della laurea specialistica o magistrale, alla conclusione del quale viene rilasciato il titolo di master di primo o secondo livello, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 bis

Istituzione e attivazione

1. I master universitari sono istituiti e attivati con decreto del rettore, su proposta di una o più strutture didattiche, con delibera del Consiglio di amministrazione, da assumere entro il 30 giugno, previo parere del Senato accademico, nel rispetto dei requisiti strutturali e organizzativi determinati dal presente regolamento.

2. Le proposte di istituzione e attivazione dei master, definite e deliberate dai Consigli delle strutture didattiche, devono pervenire agli uffici dell'Area della didattica entro il 30 aprile, corredate dalla relazione finale, di cui al successivo art. 10 *bis*, relativa all'anno precedente. Eventuali deroghe ai termini di cui al presente articolo, sono ammesse solo nel caso di iniziative legate a finanziamenti da parte di soggetti esterni.

3. I master possono essere proposti e istituiti anche congiuntamente ad altre Università italiane e/o ad enti, pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, sulla base di apposite convenzioni da stipularsi nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

4. Al fine di favorire l'internazionalizzazione dei percorsi formativi dell'Ateneo, possono essere istituiti master universitari internazionali, sulla base di apposita convenzione con almeno un Ateneo straniero, in cui sia individuato un percorso formativo integrato con mobilità di studenti e docenti. Può essere previsto il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto.

Art. 3

Proposta di istituzione

1. La proposta di istituzione di un master universitario deve contenere i seguenti elementi:

- obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi;
- sbocchi occupazionali e profilo professionale che si intende formare;
- titoli di studio e requisiti di accesso;

- numero massimo degli studenti che possono essere ammessi al corso;
- numero minimo di iscritti al di sotto del quale il corso non può essere attivato;
- modalità di ammissione al corso;
- modalità di svolgimento della selezione;
- struttura didattica a cui è attribuita la gestione amministrativo-contabile del master;
- nominativo del Direttore e dei componenti del Consiglio del Corso;
- piano didattico analitico, completo delle singole attività didattiche formative e della prova finale, con indicazione dei settori scientifico-disciplinari e dei relativi crediti, nonché i nominativi dei docenti che impartiscono almeno il 30% di CFU di attività didattiche, compresi i seminari;
- sede e periodo di svolgimento delle attività didattiche;
- modalità di svolgimento delle verifiche del profitto;
- modalità e tempi di svolgimento della prova finale;
- eventuale numero di borse di studio/premi di studio e relativi criteri di assegnazione;
- copertura con docenti universitari di almeno il 30% di tutte le attività didattiche;
- compatibilità del master con le altre attività didattiche programmate, in termini di disponibilità sia di docenti che di strutture.

2. I master che per due anni accademici consecutivi non sono stati attivati per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti non possono essere più attivati: ai fini della verifica della identità dei master, si tiene conto degli obiettivi, dei contenuti didattici e formativi e dei profili professionali.

3. Il numero massimo di studenti che possono essere ammessi al corso non può essere superiore a 50.

4. Il numero minimo di iscritti che rende possibile l'attivazione di un master non può essere inferiore a 10. Qualora il numero minimo di iscritti non venga raggiunto, ma le risorse disponibili consentano comunque di coprire tutte le spese necessarie allo svolgimento del corso, su proposta del Direttore del master, si può procedere all'attivazione del corso, previa autorizzazione del rettore.

5. Al master possono essere ammessi studenti in qualità di uditori, previo assenso del Direttore del master e per un massimo del 20% del numero massimo di studenti previsto. Gli uditori, anche se privi dei requisiti previsti per l'accesso, sono tenuti a presentare formale richiesta di frequenza, indicando il percorso a cui sono interessati per un massimo di tre insegnamenti. Nel modello dell'istanza di frequenza in qualità di uditore, fornita dalla segreteria organizzativa del master, sono presenti le modalità di pagamento stabilite dal Consiglio del corso. Al termine della frequenza, l'uditore riceve un attestato di frequenza sottoscritto dal Direttore del master, ma non può essere in alcun caso ammesso a sostenere l'esame finale di valutazione o a conseguire crediti.

Art. 4 Piano finanziario

1. La proposta deve contenere un quadro economico che preveda la copertura integrale delle spese necessarie per lo svolgimento del corso.

2. Tale copertura può derivare:

- dall'ammontare delle tasse degli iscritti, al netto dell'importo spettante all'Ateneo;
- da eventuali contributi delle strutture didattiche proponenti;
- da eventuali contributi erogati da parte di esterni pubblici o privati.

3. L'importo delle tasse di iscrizione al master non può essere inferiore all'ammontare massimo dell'importo fissato annualmente per l'iscrizione ai corsi di laurea. Eventuali deroghe possono essere previste solo per i master che usufruiscono di adeguati finanziamenti esterni.

4. L'importo spettante all'Ateneo è fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione ed è pari ad un contributo comprensivo della tassa diritto allo studio e del bollo virtuale.

5. Il versamento di tale contributo è effettuato direttamente all'Ateneo, con le stesse modalità previste per l'iscrizione ai corsi di laurea.

6. L'ammontare del contributo di iscrizione, al netto dell'importo spettante all'Ateneo, nonché dell'importo delle spese per la docenza del corso, sarà nella disponibilità della struttura, a cui è

affidata la gestione amministrativo-contabile del master, che potrà utilizzarlo per le spese di gestione del corso.

7. Eventuali residui finanziari della precedente edizione di un master potranno essere utilizzati, sentito il Direttore e il Consiglio scientifico del Corso, per l'edizione successiva o per altre attività istituzionali della struttura didattica proponente.

Art. 4 bis **Gestione amministrativa**

1. La struttura didattica a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del master cura la pubblicizzazione della iniziativa, delibera la programmazione delle attività didattiche su proposta del Consiglio scientifico, provvede all'affidamento degli incarichi di docenza, seminari e tutorato, assicura l'idoneità dei locali e dei laboratori per lo svolgimento delle attività formative, cura i rapporti con gli uffici dell'Area della didattica per tutti gli aspetti amministrativi, nonché ogni altra attività necessaria alla gestione del master.

2. La gestione della carriera degli studenti del master, dall'iscrizione al rilascio del titolo, è attribuita agli uffici dell'Area della didattica.

Art. 5 **Organizzazione del master**

1. L'organizzazione didattica del master è affidata al Consiglio scientifico del corso che assicura un adeguato livello scientifico e didattico.

2. Il Consiglio scientifico del corso è nominato dal Consiglio della struttura didattica proponente ed è composto da almeno tre docenti di ruolo, di cui uno, tra quelli dell'Ateneo, con funzioni di Direttore del master. Il Consiglio scientifico può essere integrato da docenti di ruolo delle altre Università che collaborano all'attivazione del master, nonché da esperti qualificati in possesso di titoli professionali e scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

3. Il Direttore del master sovrintende e coordina le attività didattiche del corso, cura i rapporti esterni e presiede la commissione per l'ammissione degli studenti al corso e la commissione per la valutazione della prova finale.

Art. 6 **Docenza**

1. L'attività didattica nei master è svolta, di norma, dai professori e dai ricercatori dell'Ateneo o di altri Atenei italiani e stranieri ovvero da esperti di alta e documentata qualificazione nelle materie previste nel piano didattico.

2. Gli incarichi di docenza sono attribuiti dal Consiglio della struttura didattica proponente, su proposta del Consiglio scientifico del corso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Ateneo vigente in materia.

3. Gli incarichi di docenza sono retribuiti, nei limiti dell'eccedenza del carico didattico individuale e compatibilmente con le disponibilità finanziarie previste dal budget del master, secondo i criteri determinati dal Consiglio di amministrazione e per un massimo di € 100,00 l'ora, al lordo degli oneri a carico dell'Ateneo.

4. Attività seminariali che complessivamente non superino le 25 ore possono essere attribuite per chiamata diretta unicamente a singole persone di alta qualificazione scientifica e/o professionale, secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo vigente in materia.

5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, nel caso di master finanziati da enti esterni, il quadro economico può prevedere specifici criteri di retribuzione, adeguatamente motivati, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

6. Nel caso di master finanziati con fondi dell'Unione Europea o da altri Enti, gli incarichi di docenza sono attribuiti e retribuiti secondo le relative norme.

Art. 7 **Bando**

1. Contestualmente al decreto rettorale di istituzione e attivazione, viene emanato il bando di selezione che deve riportare:

- la denominazione e la durata del corso;
- il numero massimo di posti disponibili e il numero minimo di iscritti al di sotto del quale il corso non può essere attivato;
- l'ordinamento didattico;
- i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
- i termini e le modalità di iscrizione;
- i tempi e le modalità di svolgimento delle prove di selezione per l'ammissione al corso;
- l'indicazione del Direttore del corso e dei componenti del Consiglio scientifico;
- l'importo del contributo di iscrizione, comprensivo della tassa per il diritto allo studio e della marca da bollo virtuale.

Possono, altresì, essere inseriti i nominativi dei docenti impegnati nelle attività didattiche, compresi i seminari, previa disponibilità manifestata dagli stessi in fase progettuale.

2. Il bando è reso noto mediante pubblicazione sull'Albo on line, nonché con ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta utile.

Art. 8 **Requisiti di ammissione**

1. Per essere ammessi ad un master universitario di primo livello occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici di cui al D.M. 509/99 o al D.M. 270/04;
- laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99;
- diploma universitario;
- titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal Consiglio scientifico.

2. Per essere ammessi ad un master universitario di secondo livello occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- laurea magistrale;
- laurea specialistica;
- laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99;
- titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal Consiglio scientifico.

3. Può essere consentita l'iscrizione con "riserva" agli studenti laureandi, in difetto solo della prova finale, purché conseguano il titolo entro la data di avvio delle attività didattiche.

4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a un master e a un altro corso di studio, pena l'annullamento automatico dell'iscrizione al master. Gli iscritti ad un altro corso di studio potranno, tuttavia, presentare istanza di sospensione degli studi alla segreteria studenti di riferimento per tutta la durata del master, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 9 **Avvio delle attività didattiche**

1. Le iscrizioni ai master vengono effettuate nel mese di ottobre e si concludono, di norma, entro il mese di febbraio. Le lezioni hanno inizio entro il 15 marzo. Sono fatte salve le diverse scadenze fissate dalla normativa nazionale e comunitaria o da accordi internazionali.

2. I master hanno una durata almeno annuale e prevedono il conferimento di almeno 60 Crediti Formativi Universitari (CFU).

3. Al CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente, che equivale a:

- almeno 4 e non più di 7 ore di lezioni frontali, seminari o attività didattiche equivalenti e le restanti ore di studio individuale;
- almeno 10 e non più di 15 ore di esercitazioni in aula o attività assistite equivalenti (laboratori, studio guidato, etc.) e le restanti ore di studio individuale;

- 25 ore di pratica individuale in laboratorio o di attività per la preparazione della prova finale;
- 25 ore di tirocinio/stage e prova finale.

Ad ogni attività formativa devono corrispondere almeno 2 CFU. Non sono ammesse frazioni di crediti.

4. L'insieme delle attività didattiche, comprensive del tempo riservato allo studio ed alla preparazione individuale, deve prevedere un impegno complessivo di 1500 ore/anno, di cui almeno 240 e non più di 420 ore di didattica frontale, che possono essere impartite anche in teledidattica.

5. Nel caso di attività svolte in teledidattica l'insieme di tali attività non può superare il 50% del monte ore previsto per le attività di cui al comma precedente, salvo particolari motivazioni.

6. Le attività didattiche devono essere distribuite, di norma, nell'arco dell'intero anno in modo da garantire un efficace apprendimento.

7. Tra le suddette attività formative, per il carattere fortemente professionalizzante dei corsi, deve essere previsto un periodo di tirocinio funzionale, per durata e modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi, per un numero di ore non inferiore a 300.

8. La frequenza è, di norma, obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è richiesta una frequenza alle varie attività del corso di almeno l'80% della durata delle singole attività. Eventuali previsioni diverse devono essere espressamente indicate nel bando e ampiamente motivate nella proposta.

9. Il corsista che non assolve agli obblighi minimi di frequenza previsti dal master decade.

10. In qualsiasi momento è possibile rinunciare al master con apposita istanza. All'atto della rinuncia il corsista non ha diritto al rimborso delle quote già versate.

Art. 10

Esami di profitto e conferimento del titolo

1. Il conseguimento dei crediti relativi alle singole attività formative è subordinato al superamento di esami o altre forme di verifica del profitto, secondo modalità espressamente indicate nel bando.

2. Il conseguimento del titolo è subordinato all'acquisizione dei crediti previsti dall'ordinamento del master, compresi quelli relativi alle attività di tirocinio e al superamento di una prova finale le cui modalità di svolgimento sono espressamente indicate nel bando.

3. Gli esami relativi alle singole attività formative e la prova finale danno luogo a votazioni, espresse rispettivamente in trentesimi e centodecimi.

4. La commissione di esame finale è nominata dal Direttore del corso, ed è composta da almeno tre docenti del corso.

5. Il titolo di master è rilasciato dal rettore.

Art. 10 bis

Valutazione dei risultati

1. I master sono sottoposti alla valutazione dei risultati sulla base di una relazione predisposta dal Direttore a conclusione del corso.

2. La relazione deve indicare:

- il numero di iscritti, le loro caratteristiche e i titoli rilasciati;
- la didattica effettivamente erogata (piano didattico degli insegnamenti erogati; nominativo e provenienza lavorativa del docente; numero di ore svolte, etc.);
- gli stage attivati;
- gli eventuali rapporti con enti e/o istituzioni pubbliche;
- le risorse strutturali e finanziarie utilizzate;
- un breve analisi dei punti di forza e debolezza dell'edizione conclusa, nonché i dati dei questionari somministrati ai corsisti, anche telematicamente, al termine del corso al fine di accertare il grado di soddisfazione;
- i risultati delle rilevazioni delle opinioni degli enti ospitanti tirocinanti e stagisti sulle competenze/conoscenze degli studenti.

3. La relazione dei risultati è trasmessa al Consiglio della struttura proponente, che delibera e la trasmette agli uffici dell'Area della didattica entro il 30 aprile, e quindi sottoposta all'esame del Nucleo di Valutazione.

4. Il Nucleo di valutazione relazionerà entro il 15 giugno al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione circa l'insieme delle attività svolte nei master e dei risultati conseguiti in relazione a quelli prefissati.

Art. 11
Rinnovo

1. Al fine di proporre il rinnovo di un master è necessario che la valutazione dei risultati sia stata positiva.

Art. 12
Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo e si applica dall'anno accademico 2019/20.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.